

PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO	COMUNE di BASELGA DI PINÉ	COMMISSARIO STRAORDINARIO <i>ex art. 16, comma 3-bis, del decreto-legge n.121/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2021 e ss.mm.ii</i>
--	---	--

ACCORDO

TRA

la **Provincia autonoma di Trento**, - di seguito anche "*Provincia*" - con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata dal dott. Maurizio Fugatti, nato a Bussolengo (VR), il 7 aprile 1972, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 588, di data 6 aprile 2023,

E

il **Comune di Balsega di Piné** – di seguito anche "*Comune*" – con sede in Baselga di Piné, Via Cesare Battisti n. 22, codice fiscale n. 00146270228, rappresentato dall'ing. Alessandro Santuari, nato a Trento, il 17 giugno 1973, che interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco, a ciò autorizzato dalla deliberazione della Giunta comunale n. 60, in data 13 aprile 2023,

E

il **Commissario straordinario Ing. Luigivalerio Sant'Andrea** – nato a Foligno (PG), il 5 aprile 1977 - codice fiscale SNTLVL77D05D653P - di seguito anche "*Commissario*" - dotato dei necessari poteri per stipulare il presente atto elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso la Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. con sede in Viale delle Olimpiadi, 61, 00135 Roma, per la quale ricopre le cariche di Amministratore Delegato nominato con d.P.C.M. 6 agosto 2021 e di Direttore Generale,

PER

la **definizione delle modalità di espletamento delle attività di progettazione e realizzazione degli "*interventi di ammodernamento strutturale e funzionale dell'impianto sportivo "Ice rink Oval" di Baselga di Piné*", tenendo conto delle funzioni attribuite ex lege al Commissario straordinario nonché disciplinando le modalità di trasferimento al medesimo delle relative risorse finanziarie previste per il raggiungimento dell'obiettivo** .

PREMESSE

PRESO ATTO che il 24 giugno 2019 il CIO ha assegnato l'organizzazione dei XXV Giochi Olimpici invernali e XIV Giochi Paralimpici invernali alla candidatura italiana, presentata dal CONI e proposta congiuntamente dalle città di Milano e di Cortina d'Ampezzo, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione del Veneto e dalla Regione Lombardia.

Il Comune di Baselga di Piné ha assunto formalmente l'impegno con il CIO di assicurare la piena disponibilità ed operatività dell'infrastruttura sportiva, sede di gara, presso lo Stadio del ghiaccio a Baselga di Piné di proprietà dello stesso Comune.

La Provincia autonoma di Trento ha assunto formalmente, in concorso anche con il Comune di Baselga di Piné, l'impegno con il CIO di assicurare la piena disponibilità ed operatività delle infrastrutture sportive sedi di gara, riconoscendo che "il proprio supporto alle città ospitanti i Giochi, al CONI e al Comitato Organizzatore e la propria collaborazione con questi soggetti, così come la collaborazione con il CIO e con gli altri stakeholders Olimpici, costituisce condizione essenziale per una pianificazione, organizzazione, e preparazione di successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026." (Garanzia 2.1 resa al CIO, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 372 del 15 marzo 2019).

Quanto sopra poi risulta altresì coerente con gli impegni che la Provincia e gli Enti partner istituzionali hanno assunto a cardine del loro agire, al fine di individuare e sviluppare interventi che possano rappresentare una legacy importante per il territorio, condividendo le valutazioni che il Comitato Internazionale Olimpico ha definito nel documento “Olympic Agenda 2020+5 - 15 Recommendations”, in particolare ove afferma che “i Giochi Olimpici si basano innanzitutto sulla sostenibilità a lungo termine, anche dal punto di vista economico” e che “non sono necessarie nuove sedi e l'uso di sedi temporanee è incoraggiato;

TENUTO CONTO che il progetto di intervento sul complesso sportivo di Baselga di Piné era stato concepito inizialmente nel senso di operare una complessiva riqualificazione strutturale e tecnologica, ipotizzando specifiche misure rispetto alla copertura della pista lunga, ma che, in esito a elementi ab origine imprevedibili, quali la crisi pandemica iniziata nel marzo del 2020 e, poi, l'incremento dei costi delle materie prime, dei servizi, dell'energia generatesi a partire dal 2022, hanno comportato la ricerca di continue soluzioni che, nel rispetto dell'impegno di candidatura, permettessero di effettuare i necessari interventi di adeguamento e manutenzione del palaghiaccio di Baselga di Piné, nel rispetto dei principi di adeguato investimento e successiva positiva sostenibilità dello stesso per l'altipiano pinetano;

VISTA la nota di data 17 gennaio 2023 con la quale il Comitato Nazionale Olimpico Italiano ha comunicato alla Provincia la necessità di ridefinire gli assetti d'intervento sul compendio sportivo di Baselga di Piné, puntando su una sistemazione complessiva dello stesso, senza la copertura dell'anello su pista lunga ed ha inoltre confermato la strumentalità dell'impianto per i Giochi Olimpici Invernali del 2026 per la preparazione preolimpica degli atleti e delle squadre; la medesima comunicazione propone concrete soluzioni nell'ottica di ridefinire gli obiettivi sportivi legati all'Ice Rink, anche attraverso l'inserimento nel panorama nazionale ed internazionale del compendio sportivo di Baselga di Piné;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 69 di data 20 gennaio 2023 con la quale è stato condiviso quanto proposto dal CONI con la citata nota del 17 gennaio 2023 ed è stato approvato tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Baselga di Piné lo schema di “Accordo per la condivisione di impegni per realizzare gli interventi di ammodernamento strutturale e funzionale dell'impianto sportivo dell'Ice Rink e di ordine istituzionale finalizzati al rilancio del territorio di Piné”, formalmente stipulato in data 16 febbraio 2023;

VISTO l'articolo 3 del predetto Accordo, in forza del quale la Provincia, sulla base degli impegni di ordine istituzionale e finanziario già assunti, sostiene gli interventi sul compendio sportivo olimpico dell'Ice Rink, finalizzati a realizzare:

- integrale rifacimento della piastra refrigerante dell'anello all'aperto e adeguamento della sala macchine;
- adeguamento e ammodernamento dei fabbricati di servizio esistenti del compendio sportivo;
- opere di adeguamento e manutenzione degli spazi esterni;
- riqualificazione del palazzetto indoor esistente, consistente in: rifacimento piastra ghiaccio 30x60, adeguamento dei locali interni e degli impianti, interventi di riqualificazione energetica e opere varie di manutenzione straordinaria;
- realizzazione di nuovo spazio polivalente coperto uso palestra per la preparazione “a secco” preolimpica, convertibile a seguire in idoneo impianto indoor per tiro con l'arco;
- acquisto di attrezzature,

dando evidenza che l'intervento sul compendio sarà realizzato avendo cura di assicurare l'idoneità e l'omologa del CONI per le discipline indoor per cui è omologato l'attuale Ice Rink 30x60;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*”, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 203, che definisce gli istituti della programmazione negoziata;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, recante il “*Codice dei contratti pubblici*” con particolare riferimento agli articoli 5 e 192;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e successive modificazioni ed integrazioni concernente il “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” con particolare riferimento alle disposizioni concernenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove è disposta la costituzione della “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, quale società interamente a partecipazione pubblica e specificatamente: “*partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna*” nonché “*sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del già citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, come novellato dalle disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 1, comma 498, laddove è previsto che la società ha come scopo statutario la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di “*centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici*”, finanziate sulla base di un Piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finan-

ze, nonché è disposto che *“A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria”*;

VISTO, altresì, il comma 11 del medesimo articolo 3 del già citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove prevede l'attribuzione alla Società, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di quota percentuale riferita al *“Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12”* nonché dispone che *“le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della Società, che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”*;

VISTO, inoltre, il comma 12 dello stesso articolo 3 del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, laddove prevede che *“Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026» “decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229”*;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”*;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 121 del 2021 che, come modificato dall'art. 34, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recita: *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino “Eugenio Monti” di Cortina d'Ampezzo e, entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento, degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” di Baselga di Piné, l'amministratore delegato della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario straordinario sono altresì attribuiti i poteri e le facoltà di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, emanato in forza del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dell'art. 2328 del Codice civile, con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società, mediante apposito atto notarile, nonché è stato approvato lo Statuto e nominato Amministratore Delegato l'ing. Luigivalerio Sant'Andrea;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, il quale stabilisce che *“lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 co. 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese”* che risulta avvenuta in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO lo Statuto della Società, approvato con il suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri laddove prevede quale scopo statutario della Società stessa:

a) curare, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, la progettazione nonché la realizzazione delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distin-

te in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati;

b) curare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, sempre entro il limite minimo dell'80% del proprio fatturato, la progettazione nonché la realizzazione delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla Società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021;

c) operare in coerenza con le indicazioni del Comitato Olimpico Congiunto e del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, e con quanto previsto dal decreto di cui alla lettera a), relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria;

d) monitorare costantemente lo stato di avanzamento delle attività di cui alle lettere a) e b), informandone periodicamente il Comitato organizzatore;

VISTI gli articoli 2 e 4 dello Statuto laddove, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, è attribuita alla Società la durata limitata al 31 dicembre 2026 nonché è previsto che la Società operi come soggetto *"in house"* su cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esercita, ai sensi della disciplina nazionale e dell'Unione europea e in particolare ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sopra richiamato dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il controllo analogo nonché impartisce direttive vincolanti in ordine al programma di attività all'organizzazione, alle politiche economiche e alle politiche finanziarie e di sviluppo;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e in particolare comma 2-bis, dell'articolo 11, che recita *"Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"* e il comma 2-ter del medesimo articolo 11 laddove è previsto che *"Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 26 settembre 2022 (registrato da parte della Corte dei Conti in data 2 novembre 2022 al n. 2748) con il quale è stato approvato il Piano degli Interventi predisposto dalla Società d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e le regioni interessate, il quale prevede, all'allegato B, l'intervento denominato *"riqualificazione impianto per il pattinaggio velocità"*, qualificando il medesimo come opera essenziale e indifferibile;

VISTO l'articolo 29 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, il quale prevede che la Provincia, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può concorrere al finanziamento delle strutture sportive e di altre opere, attrezzature e impianti di competenza dei comuni connessi allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026, a valere sul fondo previsto dall'articolo 16, comma 3bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36;

VISTA la legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 *"Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche"*;

VISTA la norma di cui ai all'articolo 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in forza della quale la Provincia, per alcune opere ritenute prioritarie e strategiche, ha previsto di individuare strumenti derogatori rispetto alle previsioni dell'ordinamento sui contratti pubblici, finalizzati ad assicurare un'accelerazione delle procedure di realizzazione di opere e lavori pubblici anche in funzione di sostegno allo sviluppo economico e sociale;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2174 di data 28 novembre 2022 con la quale sono state individuate delle opere di interesse provinciale, tra cui l'OVAL Piné (Olimpiadi 2026), per le quali nominare il relativo commissario straordinario provinciale ai sensi del citato articolo 60 bis della l.p. 13 maggio 2020, n. 3;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2175 di data 28 novembre 2022 con la quale è stato individuato, al fine di facilitare l'operatività del Commissario straordinario governativo sul territorio provinciale, quale referente per il coordinamento delle attività volte all'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta, degli assenti e comunque di ogni atto necessario alla realizzazione dell' "Ice Rink Oval" di Baselga di Piné;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 940 di data 11 giugno 2021, come modificata con deliberazioni n. 1876, di data 21 ottobre 2022 e n. 2309, di data 16 dicembre 2022, con le quali sono stati approvati i "Criteri per il finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo locale di cui al comma 3 bis dell'art. 16 della l.p. n. 36/1993 e s.m. degli impianti sportivi per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026," tra cui anche l'intervento di adeguamento dello stadio del ghiaccio di Baselga di Piné;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 282 di data 24 febbraio 2023, modificativa della deliberazione n. 2309/2022, con la quale sono stati approvati i nuovi "Criteri per il finanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo locale di cui al comma 3 bis dell'art. 16 della l.p. n. 36/1993 e s.m. degli impianti sportivi per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026" per l'intervento di adeguamento dello stadio del ghiaccio di Baselga di Piné per un importo di euro 29.500.000,00;

VISTO l'art. 8bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 che ha affidato a Cassa del Trentino S.p.A. l'erogazione di finanziamenti per finalità di investimento, a carico del bilancio provinciale, in favore di enti locali e di altri enti e soggetti collegati alla finanza provinciale;

CONSIDERATO che l'erogazione da parte di Cassa del Trentino avviene sia nella forma di agevolazioni in conto capitale, utilizzando i contributi in conto capitale assegnati dalla Provincia, sia mediante attualizzazione, attraverso operazioni di provvista sul mercato finanziario, dei contributi in annualità assegnati dalla Provincia stessa, secondo le modalità disciplinate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1327 del 2016;

CONSIDERATO che gli *interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné* sono indicati nell'allegato B del suddetto Piano degli Interventi come opera *essenziale-indifferibile*, ossia dirimente ai fini dello svolgimento dei Giochi olimpici 2026, in relazione alla quale è stato indicato, quale soggetto attuatore, il Commissario straordinario di cui al sopra richiamato articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, come modificato dalla legge di conversione n. 156 del 2021 nonché successivamente integrato dall'art. 34, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che può operare anche avvalendosi della predetta Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A.;

TENUTO CONTO del suindicato articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, come modificato dalla legge di conversione n. 156 del 2021 nonché successivamente integrato dall'art. 34, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in forza del quale il Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento di "*Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità*" è individuato nell'Amministratore delegato della Infrastrutture

Milano Cortina 2026, ing. Luigivalerio Sant'Andrea, nominato con il succitato d.P.C.M. 6 agosto 2021 ed avente, pertanto, il potere di sottoscrivere il presente Accordo;

RITENUTO, pertanto, di definire attraverso la sottoscrizione di apposito Accordo le modalità di espletamento delle funzioni e delle attività derivanti dalle disposizioni sopra richiamate in relazione agli *“interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” di Baselga di Piné”* per garantirne la realizzazione *“entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento”* disposto dalle previsioni di legge all'uopo sopra richiamate, dando evidenza che il Commissario straordinario impronterà le proprie azioni al pieno rispetto e coerenza ai suddetti principi ed impegni assunti dalla Provincia e dal Comune di Baselga di Piné nei confronti del CIO e degli altri Enti istituzionali, partner nell'organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti, dichiarate le Premesse parte integrante e sostanziale di questo Accordo, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha per oggetto la definizione delle modalità di espletamento delle funzioni e delle attività in attuazione delle disposizioni di legge citate nelle premesse, facenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso, rivolte a garantire la realizzazione, entro il 31 dicembre 2025, degli *“Interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” di Baselga di Piné”*, come di seguito descritti:

- integrale rifacimento della piastra refrigerante dell'anello all'aperto e adeguamento della sala macchine;
- adeguamento e ammodernamento dei fabbricati di servizio esistenti del compendio sportivo;
- opere di adeguamento e manutenzione degli spazi esterni;
- riqualificazione del palazzetto indoor esistente, consistente in: rifacimento piastra ghiaccio 30x60, adeguamento dei locali interni e degli impianti, interventi di riqualificazione energetica e opere varie di manutenzione straordinaria;
- realizzazione di nuovo spazio polivalente coperto uso palestra per la preparazione anche “a secco” preolimpica, convertibile a seguire in idoneo impianto indoor per tiro con l'arco;
- acquisto di attrezzature.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati, anche per minime unità autonome e funzionali, avendo cura di assicurare l'idoneità e l'omologa del CONI per le discipline indoor per cui è omologato l'attuale complesso sportivo dell'Ice Rink.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, che nell'allegato B del Piano degli Interventi di cui alle premesse sono brevemente denominati come *“Riqualificazione impianto per il pattinaggio di velocità”* e definiti *essenziali-indifferibili* ossia dirimenti ai fini dello svolgimento dei Giochi olimpici 2026, l'Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., ai sensi del sopra richiamato articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, come modificato dalla legge di conversione n. 156 del 2021 nonché successivamente integrato dall'art. 34, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, riveste l'incarico di Commissario Straordinario e agisce come *“soggetto attuatore”* in coordinamento con il Comune di Baselga di Piné e la Provincia autonoma di Trento.

4. Il presente Accordo, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate e per le finalità ivi indicate, delinea altresì il trasferimento delle relative risorse pari ad un ammontare complessivo di 29.500.000,00 euro con le modalità specificate nei successivi articoli.

5. Sulla base del presente Accordo sono disciplinati i rapporti giuridici tra le Parti, ivi incluse le modalità di verifica sull'utilizzo delle suddette risorse oggetto di trasferimento al Commissario.

ARTICOLO 2

Efficacia e ambito temporale dell'Accordo

1. Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione e fino all'emissione del certificato di collaudo degli interventi realizzati, nei termini indicati dal presente Accordo, nonché fino all'ultima relazione sull'attività svolta accompagnata dalla documentazione indicata nei successivi articoli, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

ARTICOLO 3

Risorse economiche

1. Le risorse economiche per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo ammontano ad euro 29.500.000,00.

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono a carico del bilancio della Provincia autonoma di Trento e sono concesse al Comune secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 282 del 24 febbraio 2023 e trasferite al Commissario straordinario in qualità di soggetto attuatore ex lege degli interventi oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 4

Modalità di trasferimento delle risorse stanziare per la realizzazione degli Interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

1. Le risorse di cui all'art. 3 sono erogate con le modalità definite nei successivi commi del presente articolo, al Commissario straordinario quale "soggetto-attuatore", di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 richiamato nelle premesse, per la realizzazione degli Interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

2. L'erogazione di cui al comma 1 avviene, fino al massimo del 95% dello stesso, sulla base di fabbisogni di cassa presentati a Cassa del Trentino S.p.A., in qualsiasi momento, dal Comune sulla base delle richieste presentate allo stesso dal Commissario straordinario, soggetto attuatore dell'intervento ai sensi del D.L. n. 115/2022. Il restante 5% viene erogato da Cassa del Trentino S.p.A. a saldo, dietro presentazione da parte del Comune di Baselga di Piné della documentazione richiesta all'art. 8.

3. Cassa del Trentino S.p.A. provvede alla liquidazione della somma spettante al Comune con erogazione diretta al Commissario straordinario, prescindendo dalla verifica della situazione di liquidità del Comune di Baselga di Piné e dalla tempistica prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1327/2016 e ss.mm..

4. L'erogazione delle risorse di cui al presente art. 4 è disposta sul conto corrente bancario dedicato, anche se non in via esclusiva, a commesse pubbliche, nel rispetto delle previsioni dettate dalla legge n.136/2010, che è comunicato dal Commissario straordinario nella richiesta di corresponsione dell'anticipazione di cui comma 2, lettera a) dell'articolo 4 stesso.

5. Il Commissario straordinario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a comunicare formalmente e tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto al precedente comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 5

Attività e funzioni del Commissario straordinario

1. Per l'esecuzione del presente Accordo, il Commissario straordinario, quale soggetto attuatore, può agire anche come stazione appaltante e centrale di committenza nonché avvalersi della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. ai sensi delle norme richiamate in premessa e svolge le seguenti attività:

- a) attiva tutte le procedure necessarie e funzionali, sia di carattere amministrativo che tecnico, connesse alle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi rivolte al perseguimento dell'obiettivo *ex lege* di cui all'articolo 1 del presente Accordo;
- b) procede, laddove necessario, ad indire Conferenze di servizi, preliminari e decisorie;
- c) cura il monitoraggio costante della realizzazione degli interventi;
- d) assicura il rispetto e l'aggiornamento dei cronoprogrammi;
- e) presenta al Comune le richieste e i documenti di cui all'articoli 4, fornendo ogni supporto nell'analisi della documentazione stessa;
- f) fornisce al Comune e alla Provincia informazioni e dati laddove espressamente richiesti;
- g) assicura il rispetto dei tempi di ultimazione degli interventi nel termine stabilito *ex lege*;
- h) verifica l'avanzamento finanziario, tecnico e procedurale degli interventi oggetto del presente Accordo.

2. Nell'ambito delle attività di monitoraggio, il Commissario straordinario accorda particolare attenzione all'esecuzione del presente Accordo, in considerazione della natura di interventi *essenziali-indifferibili* riconosciuta dal Piano degli Interventi e provvede alla verifica dell'allineamento delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, MOP, presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente ai CUP degli interventi oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 6

Attività e compiti del Comune e della Provincia

1. La Provincia autonoma di Trento si impegna a garantire, in piena e leale collaborazione anche attraverso l'operato del referente provinciale del Commissario Straordinario, nominato dalla Provincia con deliberazione n. 2175/2022, il coordinamento delle attività volte all'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta, degli assensi e comunque di ogni atto necessario alla realizzazione dell' "Ice Rink Oval" di Baselga di Piné, oltre all'effettività e la tempestività del trasferimento di risorse.

2. Il Comune e la Provincia cooperano con il Commissario straordinario al fine dell'assolvimento degli impegni rispettivamente richiesti dal presente Accordo nonché discendenti dagli obiettivi funzionali ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 prestabiliti *ex lege* e accordando particolare attenzione all'esecuzione del presente Accordo in considerazione della natura di interventi *essenziali-indifferibili* riconosciuta dal Piano degli Interventi.

ARTICOLO 7

Referenti

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, il referente per la Provincia è l'arch. Silvano Tomaselli, in qualità coordinatore delle attività volte all'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta, degli assensi e comunque di ogni atto necessario alla realizzazione dell'"Ice Rink Oval" di Baselga di Piné, per il Comune è il Sindaco pro tempore, ing. Alessandro Santuari, mentre il referente per il Commissario straordinario e per la Società è la dott.ssa Marta Meloro direttore Affari Generali, Amministrazione e Risorse Umane della Società stessa.

ARTICOLO 8

Documentazione e rendicontazione

1. Il Commissario straordinario si impegna a produrre al Comune, oltre a quanto richiesto dai precedenti articoli con particolare riferimento all'art. 4 relativo alle modalità di trasferimento delle risorse, la documentazione prevista al punto 5 dei criteri per il finanziamento approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 282, del 24 febbraio 2023 ed è tenuto, altresì, a fornire ogni supporto utile all'analisi della documentazione stessa e a produrre le eventuali integrazioni ritenute necessarie a riguardo.
2. Il Commissario straordinario si impegna con riguardo alle spese sostenute, in quanto soggetto attuatore, a presentare in sede di rendicontazione, relativamente ai lavori, anche la dichiarazione sul rispetto delle pertinenti disposizioni vigenti ed applicabili di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 9

Responsabilità e rapporti con i terzi

1. Il Commissario straordinario è responsabile di ogni adempimento giuridico, amministrativo e contabile relativo alla realizzazione degli interventi di cui è soggetto attuatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e si impegna a manlevare le Parti da ogni eventuale pretesa avanzata da terzi.
2. Il Comune rimane responsabile di ogni adempimento giuridico, amministrativo e contabile relativo alla realizzazione degli interventi per la gestione antecedente alla sottoscrizione del presente Accordo, in qualità di precedente soggetto attuatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e si impegna a manlevare le Parti da ogni eventuale pretesa avanzata da terzi estraneo ad ogni rapporto giuridico comunque nascente con i terzi in correlazione alla medesima gestione antecedente.

ARTICOLO 10

Gestione delle controversie

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, in conformità ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione della stessa.
2. Resta inteso che eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente Accordo, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che, riguardo alle questioni oggetto della controversia, le Parti si impegnano a concordare, di volta in volta, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 11

Consenso al trattamento dei dati

1. Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 12

Disposizioni finali

1. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione del presente Accordo deve essere convenuta fra le Parti in forma scritta, ivi compresi gli adeguamenti necessari correlati alla “*definizione degli effettivi quadri economici degli interventi*” di cui alle disposizioni citate nelle premesse.

Il presente Accordo è trasmesso, per i successivi adempimenti, al competente Organo di controllo.

PROVINCIA AUTONOMA

COMUNE DI

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DI TRENTO

BASELGA DI PINÉ

*ex art. 16, co. 3-bis, decreto-legge n.121 del
2020*
